

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, MENSORIO, RICCI, CAFARELLI, LAMORTE, FERRARI
BRUNO, SAVIO, CILIBERTI, TORCHIO, GEI, ZAMPIERI, ZAMBON,
FRASSON, ROJCH**

Presentata il 22 novembre 1988

Provvedimenti urgenti per i professori di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'insegnamento dell'educazione fisica trovò una prima sistemazione con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, il cui titolo II istituì il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, disciplinando l'orario di cattedra e le modalità di espletamento dell'insegnamento. Da allora sono passati 30 anni esatti, lungo i quali il dibattito è stato ampio e continuo. Di volta in volta sono stati affrontati i temi della riforma degli ISEF, della modifica degli ordinamenti della scuola primaria e secondaria, dei contenuti stessi della disciplina sotto il profilo scientifico e tecnico. Inopinatamente, il quadro viene ora radicalmente mutato, oltre tutto in una sede indebita, senza che fosse intervenuta un'opportuna riflessione in materia.

Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, reca il finanziamento del contratto del personale della scuola nonché norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

A parte l'articolo 1, tutte le altre norme del decreto sono rivolte al perseguimento del fine di effettuare economie di spesa. Tra queste è da annoverare l'articolo 3 che è inteso a disciplinare la riorganizzazione delle cattedre. In particolare, il secondo comma dispone che l'insegnamento di educazione tecnica e di educazione fisica è impartito per classi. In altri termini, l'insegnamento dell'educazione tecnica non sarà più impartito per gruppi, quello di educazione fisica non sarà più impartito per squadre e sesso.

A parte l'incongruità della formulazione letterale della norma, sulla quale pure ci sarebbe da ridere, per quanto concerne in particolar modo l'educazione fisica deve rilevarsi che era ormai giunto il tempo di superare la vecchia concezione fascista delle squadre, poiché l'accentuata evoluzione della disciplina, sia in senso scientifico sia tecnico, postulava da tempo un modulo didattico più moderno. Tuttavia al concetto di classe si è arrivati in modo traumatico e azzardato, sotto la prevalente spinta di realizzare economie all'interno della scuola per finanziare un contratto per molti versi oneroso.

È prevalsa insomma una visione ragionieristica che ha fatto premio sulle necessità didattiche. Invero l'insegnamento per classe, così come disciplinato dal decreto-legge, contravviene a precisi orientamenti pedagogici e biologici, risultando altresì in contrasto con la disciplina generale della materia. Si è dimenticato, infatti, che esistono, ad esempio, programmi di concorso differenziati maschili e femminili. Ma, cosa ancor più grave, non si è tenuto presente che la stessa formazione di base, acquisita presso gli ISEF, non è omogenea tra maschi e femmine.

La sentenza del pretore di Pordenone, per altro annullata dalla Cassazione, può avere accelerato l'adozione di un provvedimento incongruo sotto il profilo dei contenuti. Ma non va dimenticato che l'orientamento del giudice era in favore della realizzazione di una sostanziale parità dei docenti, non era certo rivolta ad attuare l'unicità dell'insegnamento. Insomma, la soluzione proposta dal decreto-legge conferma anche per questo aspetto di essere dettata più dall'urgenza di contrarre la spesa pubblica che di risolvere i problemi dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Forse una sperimentazione, anche non troppo diluita nel tempo (poteva essere limitata a un triennio), avrebbe potuto fornire in via preventiva utili elementi di valutazione. L'emanazione del decreto-legge, invece, così come risulta convertito in legge crea una situazione di fatto e pone l'urgenza di provvedere immediata-

mente a dettare una disciplina integrativa della materia, al fine di correggere le gravi distorsioni che si verrebbero altrimenti a verificare in un insegnamento che si rivolge alla fase più delicata dell'adolescenza.

Di conseguenza, a modifica del decreto-legge, che dispone *sic et simpliciter* che l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola secondaria vada impartito per classi, occorre prevedere su ogni classe la presenza di distinti insegnanti affinché ciascuno di essi possa provvedere a impartire un insegnamento distinto per sesso.

Poiché diversi sono i programmi, essendo diverse le esigenze tra maschi e femmine, distinti debbono essere di conseguenza gli insegnamenti, e quindi gli insegnanti, che debbono essere in possesso di particolare preparazione conseguita attraverso specifiche prove di concorso, al superamento delle quali è finalizzata una speciale preparazione di tipo universitario.

Per quanto concerne la scuola elementare, poiché l'attività motoria è entrata a far parte di essa con programmi qualificati, si propone l'assegnazione presso ogni circolo di un insegnante di ruolo di educazione fisica maschile e femminile, in possesso di specifico aggiornamento professionale da conseguire attraverso corsi qualificati appositamente organizzati presso Università convenzionate od ISEF.

Tali insegnanti di circolo dovranno svolgere funzioni di consulenza per assistere l'attività dei maestri in un settore dell'insegnamento particolarmente delicato, quale è quello dell'educazione fisica. Anche qui sarebbe stata opportuna una sperimentazione. Tuttavia, l'emanazione del decreto-legge induce a rompere gli indugi ed a prospettare una soluzione, che tuttavia viene ritenuta particolarmente valida sotto il profilo didattico ed organizzativo.

Un altro motivo, infine, induce a intervenire legislativamente, e cioè quello di dare finalmente razionalità ad una attività che oggi è fuori dall'insegnamento, e che tuttavia è entrata a far parte a

pieno titolo della sfera complessiva dell'educazione fisica, così come è intesa oggi a seguito dell'ampio processo evolutivo di cui sopra si faceva cenno. Intendiamo far riferimento all'attività ludico-sportiva, che non può non formare a pieno titolo parte integrante dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Per raggiungere la finalità di istituzionalizzare un'attività ormai acquisita all'insegnamento, si rende necessaria, infine, una revisione della cattedra di educazione fisica, stabilendo che essa è com-

posta per 12 ore di educazione motoria e per 6 ore di attività ludico-sportiva. Sotto il profilo didattico, ne risulterà, in tal modo, un più equilibrato assetto della disciplina, meglio rispondente alle sue esigenze scientifiche.

Sono questi i motivi che presiedono all'acclusa proposta di legge, con la quale si tende a disciplinare in via definitiva l'insegnamento dell'educazione fisica, dandogli un assetto più congruo alle effettive necessità didattiche e pedagogiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione superiore, l'insegnamento di educazione fisica è distinto per sesso ed è impartito per ciascuna classe da due distinti insegnanti di educazione fisica.

2-ter. Nella scuola primaria, per l'assistenza all'insegnamento di educazione fisica impartito dagli insegnanti elementari, sono assegnati ad ogni circolo due insegnanti di educazione fisica, in possesso di specifico titolo di aggiornamento professionale da conseguire presso università convenzionate o istituti superiori di educazione fisica ».

ART. 2.

1. L'orario d'obbligo degli insegnanti di educazione fisica, di cui all'articolo 13, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, comprende 12 ore di educazione motoria e 6 ore di attività ludico-sportiva.